

Publicato il 13/05/2024



N. 00331/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00235/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 235 del 2024, proposto da

Mamby Magassouba, rappresentato e difeso dall'avvocato Valbona Shakaj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

- della comunicazione di irricevibilità dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in conversione da protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, T.U.I. emessa dalla Questura di Bologna - Commissariato di Pubblica Sicurezza di Imola il 06.02.2024 e notificata all'interessato in pari data.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di

Bologna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2024 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 26.3.2024 e munito di istanza di sospensione cautelare, [REDACTED] ha impugnato il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, con cui la Questura di Bologna - Commissariato di Pubblica Sicurezza di Imola ha dichiarato irricevibile l'istanza tesa ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale, dal medesimo posseduto, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

L'atto impugnato trova fondamento sulle seguenti, sintetiche, considerazioni: l'istanza *“non può essere acquisita per l'assoluta carenza dei presupposti normativi essenziali per la sua presentazione, escludendo pertanto ogni tipo di valutazione e/o determinazione nel merito (...) nel caso specifico, il richiedente risulta essere in possesso di Permesso di Soggiorno per <prot.speciale art. 32 c.3,m d.lgs. 25/2008> ed alla data odierna, non vi è la facoltà ex lege, di richiederne la conversione ad altra tipologia di titolo di soggiorno”*.

Nelle premesse in fatto il ricorrente ha precisato di aver ottenuto dalla Questura di Bologna permesso di soggiorno per protezione speciale in data 12.7.2022 e di aver presentato, in data 30.8.2023, domanda di conversione del proprio permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro subordinato; l'istanza era, però, rigettata con l'impugnato provvedimento.

Il ricorrente, in sintesi, ha dedotto le seguenti censure: *“Violazione di legge dell'art. 7 D.L. n. 20/2023, come modificato dalla L. n. 50/2023”*; sarebbe violato l'art. 7

del D.L. n. 20/2023 (c.d. decreto "Cutro") che consentirebbe che tutti i permessi di protezione speciale rilasciati in data anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina possano essere soggetti a conversione; il permesso di soggiorno posseduto dal ricorrente ha scadenza in data 12.7.2024, per cui non vi sarebbe ragione per negare la conversione del titolo; recente giurisprudenza avrebbe confermato tale interpretazione, confermando la convertibilità dei permessi di soggiorno per protezione speciale in motivi di lavoro subordinato, qualora questi siano stati rilasciati prima dell'entrata in vigore del "Decreto Cutro".

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la quale, con atto di stile, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 16 aprile 2024, previo avviso alle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito precisate.

In relazione agli elementi di fatto rilevanti per la decisione della presente controversia, va rammentato che il ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato dalla Questura di Bologna in data 12.7.2022 con scadenza fissata al 12.7.2024; in data 30.8.2023 il medesimo ha presentato istanza di conversione del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, richiesta respinta con l'atto in questa sede gravato.

Tanto premesso in punto di fatto, giova ricordare che questo Tribunale ha già avuto modo di affrontare casi del tutto analoghi e sovrapponibili a quello qui in esame (*TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 26 febbraio 2024, n. 148; id., 7 febbraio 2024, n. 92*).

In quelle occasioni è stato, invero, evidenziato che l'art. 6, comma 1 bis, lett. a), del D.Lgs n. 286/1998, nella versione precedente alla modifica introdotta dal D.L. n. 20/2023, prevedeva che *"Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno:*

a) *permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*⁴. Come detto tale disposizione è stata abrogata dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.L. 10 marzo 2023, n. 20 (c.d. "decreto Cutro"), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, normativa entrata in vigore il 6.5.2023

Tale modifica normativa, però, a differenza di quanto sostenuto dalla Questura di Bologna nel succinto provvedimento gravato, non consente di ritenere che le istanze di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentate dopo l'entrata in vigore del c.d. "decreto Cutro" non possano trovare accoglimento.

Invero, lo stesso art. 7 del D.L. n. 20/2023 dispone, al comma 2, che *"Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente"*; il successivo comma 3 prevede che *"I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge"*.

Nel caso in esame, come in precedenza ricordato, il permesso di soggiorno per protezione speciale è stato rilasciato in data 12.7.2022 e al momento in cui è stata chiesta la conversione del titolo in permesso per lavoro (domanda del 30.8.2023) era in corso di validità (essendo prevista la scadenza del medesimo titolo al 12.7.2024).

Conseguentemente, trova applicazione il comma 3 dell'art. 7 del D.L. n. 20/2023, il

quale, in relazione ai permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi dell'art.19, comma 1.1 e in corso di validità, mantiene ferma “*la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge*”.

Sotto tale profilo sostanziale sono fondate le censure articolate in ricorso e il provvedimento impugnato è, dunque, illegittimo, in quanto nel rilevare l'impossibilità *ex lege* di richiedere la conversione del permesso di protezione speciale in altra tipologia di titolo di soggiorno, l'Amministrazione non ha tenuto conto della disciplina transitoria di cui al comma 3 del medesimo art. 7 del D.L. n. 20/2023 e, di conseguenza, non ha valutato la sussistenza dei requisiti per il rilascio del titolo di soggiorno per motivi di lavoro.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'impugnato provvedimento di irricevibilità della domanda va, pertanto, annullato, restando salvo il potere/dovere dell'Amministrazione di valutare la sussistenza dei requisiti sostanziali per il rilascio al ricorrente, giusta conversione, del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento gravato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Carpentieri, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere

Alessio Falferi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Alessio Falferi

IL PRESIDENTE
Paolo Carpentieri

IL SEGRETARIO